

All'ufficio del Contenzioso
dell'ufficio scolastico regionale del Veneto
All'Ufficio di segreteria per la conciliazione
presso A.T. di Vicenza

OGGETTO: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del 29/11/2007 in
esito alla domanda di mobilità per l'a.s. 2017/18.

La sottoscritta Rezzaro Elena

l)

docente con contratto a tempo indeterminato di Esecuzione e Interpretazione (*Pianoforte*)

avendo presentato documentata domanda di mobilità professionale per il liceo musicale per
l'a.s.2017/2018,

avendo preso visione dell'esito di tale domanda attraverso bollettino notificato alla sottoscritta dall'AT di
Vicenza il 10/06/2017

avendo preso visione del fatto che in esito alla domanda sopra indicata, alla sottoscritta non è stata
assegnata mobilità professione verso il Liceo Musicale "A. Pigafetta" - Vicenza per le seguenti materie:
Esecuzione e Interpretazione (Pianoforte), ovvero Teoria Analisi e Composizione

CHIEDE,

nell'ambito della procedura della mobilità professionale classe di concorso AJ55
ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007, richiamato dall'art 17 CCNI concernente la mobilità del personale
docente,educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017

il tentativo di conciliazione,

previsto nelle controversie individuali di lavoro dall'art. 65 comma 1 del decreto legislativo 30.3.2001
n.165,tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di
Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4.11.2010 n. 183, in esito alla domanda di mobilità per l'a.s.
2017/18

In attesa di un sollecito riscontro alla presente richiesta, si porgono cordiali saluti.

DATA


17/06/2017

FIRMA

Elena Rezzaro

Si prega codesto ufficio di far pervenire le comunicazioni inerenti la presente procedura a:
Elena Rezzaro

Scuola di servizio Liceo "A. Pigafetta" -Vicenza
contrà Cordenons, 1
tel. 0444543884



La presente richiesta del tentativo di conciliazione fa seguito alle controdeduzioni già depositate presso l'Ufficio Scolastico, e in primis alla richiesta di accesso agli atti inviata tramite pec dall'avv. Bortolotto in data 8/06/2017 (testo:

Spett.le Ufficio Scolastico Territoriale,
con riferimento alle controdeduzioni già in vostro possesso e depositate a mia firma in data 22 maggio 2017 sono a segnalare a questo Ufficio in nome e per conto della mia assistita che la L. 228/2012 in combinato disposto con il D.P.R. n. 19 2016, prevede per il passaggio a ruolo nel Liceo Musicale degli insegnanti di strumento il possesso del diploma di conservatorio nello strumento oggetto di insegnamento unitamente al diploma di istruzione secondaria, chiedo, pertanto, di verificare la presenza di entrambi i presupposti negli aspiranti al titolo di cui alle controdeduzioni, con ogni riserva di impugnazione all'esito della procedura.

Distinti saluti

Avv. Andrea Bortolotto)

La richiesta di conciliazione fa inoltre seguito alla seguente interrogazione parlamentare datata 25 maggio 2017 in cui si legge, con particolare riferimento alle parole in grassetto:

Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-03778 Atto n. 3-03778 (in Commissione) Pubblicato il 25 maggio 2017, nella seduta n. 831 PAGLIARI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Premesso che: con la riforma Gelmini (legge n. 240 del 2010), sono stati istituiti i nuovi licei musicali nell'anno scolastico 2010/2011. Per avviare i nuovi licei, gli uffici scolastici provinciali hanno dato la possibilità ad insegnanti di diverso ordine e grado di titolarità, di ruolo e non di ruolo, di produrre domanda ed ottenere l'incarico annuale. Non essendo ancora istituite le nuove classi di concorso per i nuovi insegnamenti (Storia della musica, Strumento musicale, Tecnologie musicali, Analisi teoria e composizione, eccetera), gli insegnanti in possesso dei titoli richiesti hanno potuto, attraverso l'utilizzo annuale, mantenere l'incarico, a volte rimanendo sempre nella stessa sede sino ad oggi; sono stati utilizzati, dal 2010 in poi, insegnanti che erano in svariate posizioni giuridiche: insegnanti già di ruolo delle classi di concorso A077 (strumento musicale nelle scuole medie inferiori) non in esubero, A032 (edizione musicale alle medie inferiori), A031 in esubero e non, tutti in possesso dei requisiti e titoli dell'allegato E, stabiliti dall'ordinanza sugli utilizzi annuali del personale; in seguito, sono stati assunti anche insegnanti precari inseriti nelle graduatorie. Inoltre sono stati utilizzati docenti precari assunti con i bandi elaborati dai singoli licei. Gli insegnanti di ruolo sono stati graduati a seconda dell'anzianità di servizio, dei titoli posseduti, della disponibilità di posti. Mentre i supplenti sono stati reclutati in base alla posizione, in cui si trovavano al momento nelle varie graduatorie; alcuni insegnanti di ruolo e non di ruolo, hanno avuto la precedenza, in quanto avevano svolto attività nei progetti istituiti dalle singole scuole grazie alla legge n. 440 del 1997, che prevedeva l'ampliamento dell'offerta formativa. Quest'ultimo titolo non è stato più considerato precedenza e non è stato più valutato dall'anno scolastico 2012/2013, ma questi insegnanti hanno mantenuto la possibilità di riconferma sul posto; **con il nuovo contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto l'11 aprile 2017, che disciplina la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2017/2018, si verifica la seguente situazione: l'art. 4, al comma 9, lettera b), stabilisce che gli insegnanti che erano in servizio nell'anno 2010, anno di fondazione dei nuovi licei, hanno la precedenza assoluta su tutti gli insegnanti che sono stati assunti dall'anno seguente. Questo indipendentemente dallo stato giuridico in cui si trovavano all'atto dell'assunzione (di ruolo, non di ruolo). In pratica, l'unico requisito per la stabilizzazione, è l'anno di arrivo in quella sede per cui si chiede la mobilità. ..etc."**

Definizione che conferma il diritto alla priorità della sottoscritta Rezzaro Elena per il passaggio di ruolo verso il Liceo Musicale, diritto che andava mantenuto come nella prima graduatoria.

Infine, la richiesta di conciliazione fa seguito al fatto che nel CCNI non è specificato in alcun modo che la graduatoria degli aspiranti al passaggio di ruolo verso il Liceo Musicale debba essere pubblicata con la situazione di tutti gli aspiranti, e resa oggetto di eventuale reclamo. Nel CCNI sulla mobilità, qualora si



verifichi questa condizione, essa è espressamente descritta (come ad es. nell'art.31, Individuazione degli istitutori perdenti posto)

Lonigo, 17/06/2017

Luca Reuter